



COMUNE DI LUINO
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

**CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
VOLONTARIATO INDIVIDUALE NEI SERVIZI COMUNALI**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

I presenti criteri disciplinano le modalità di coinvolgimento di volontari in attività utili alla collettività al fine di accrescere il benessere della stessa e di riconoscere ai volontari stessi un ruolo attivo nel contesto sociale, in una logica di complementarietà e sussidiarietà pubblico - privato.

Art. 2 – ATTIVITA' UTILI ALLA COLLETTIVITA'

Le attività ritenute utili alla collettività in cui coinvolgere i volontari sono individuate come segue:

- a) assistenza e supporto ai servizi scolastici, comprensivi dell'assistenza e vigilanza sugli scuolabus e della collaborazione con la Polizia Locale per i servizi di presidio e tutela degli alunni in prossimità delle scuole durante il periodo scolastico;
- b) ausilio alla Polizia locale nel presidio del territorio durante le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;
- c) sorveglianza di parchi, giardini, aree gioco, aree pubbliche;
- d) attività di manutenzione del patrimonio comunale, in particolare aree verdi, aiuole, parchi; lavori di piccola manutenzione ordinaria di edifici pubblici, cimitero, strutture per giochi e/o sportive;
- e) pulizia delle strade, piazze e marciapiedi;
- f) utilizzo degli automezzi comunali (autista) e assistenza sugli stessi (accompagnatore) per servizi alla persona con particolare riguardo agli anziani, minori e disabili;
- g) assistenza e supporto ai servizi bibliotecari, culturali, ricreativi, del tempo libero e

dello sport, anche in occasione di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune;

- h) assistenza e supporto ai servizi sociali in materia di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale e di supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose o portatrici di fragilità personali e/o familiari;
- i) supporto per attività estive organizzate dall'Amministrazione o da altre organizzazioni del territorio.

L'elenco sopra esposto è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività, pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica dei presenti Criteri.

Il servizio di volontariato potrà comunque essere prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali e regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

Art. 3 STATUS GIURIDICO E REQUISITI RICHIESTI

I volontari civili svolgono la loro opera a titolo gratuito e le loro attività non possono in alcun modo essere retribuite, né dal Comune né dai beneficiari delle attività stesse.

Possono presentare domanda al Comune tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico;
- c) assenza di condanne penali definitive o di procedimenti penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) per i cittadini extracomunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Possono svolgere le attività di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. Il loro impiego sarà compatibile con la condizione fisica.

Art. 4 RAPPORTI TRA COMUNE E VOLONTARIO

I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile del Settore cui fa capo l'ambito di intervento, senza che ciò comporti rapporto d'impiego o

alcuna subordinazione gerarchica; il Responsabile del Settore Tecnico nominerà un volontario coordinatore della squadra di volontari addetti alle attività di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo 2.

Il rapporto Comune – volontario, non costituendo rapporto di lavoro, non comporta obblighi giuridici di prestazione di attività, né sinallagma tra prestazione e retribuzione, né l'esercizio di poteri impositivi e/o repressivi.

E' sempre ammesso il recesso da parte del volontario previa semplice comunicazione al Responsabile del Settore di riferimento, con un preavviso di almeno 15 giorni.

I volontari cessano il loro incarico per loro espressa rinuncia, per perdita dei requisiti, per gravi negligenze nello svolgimento dell'attività, per fatti lesivi dell'immagine dell'Amministrazione o per violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 8.

Art. 5 ALBO DEI VOLONTARI

L'Albo dei volontari è articolato secondo le attività per le quali l'Ente ammette lo svolgimento di attività. Il Registro, elettronico, è tenuto e aggiornato dall'Ufficio Segreteria Generale.

L'iscrizione all'Albo può essere fatta in qualunque momento, non è soggetta a scadenza né a richiesta di rinnovo.

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo mediante la compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale o presso l'Ufficio Segreteria. Le domande di iscrizione sono esaminate entro 30 giorni dal Responsabile del Settore di assegnazione che accerta il possesso dei requisiti e comunica successivamente l'esito al richiedente.

Periodicamente il Comune può pubblicare avvisi pubblici per il reperimento di volontari, fatta salva comunque la possibilità da parte dei cittadini di presentare la candidatura in qualsiasi momento.

Il volontario viene cancellato dall'albo, oltre che per i motivi di cui al precedente articolo, nel caso in cui, dopo un anno dall'iscrizione, non abbia prestato alcuna attività sebbene contattato.

Art. 6 IMPEGNI E OBBLIGHI DEI VOLONTARI

Ciascun volontario dovrà garantire un impegno minimo di 3 ore al mese; svolgerà le proprie mansioni secondo l'orario e le disposizioni assegnate, senza mettere a rischio la propria e

l'altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto e alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà, collaborazione e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

I volontari verranno impiegati in base ad un piano concordato con gli interessati, tenuto conto della disponibilità, capacità e potenzialità dei singoli. L'Amministrazione comunale, qualora intervengano condizioni particolari, contingenti o imprevedibili, si riserva la facoltà di chiedere che i volontari prestino servizio anche per quelle attività che non siano state inizialmente inserite nel piano di impiego, ferma restando la disponibilità dei diretti interessati.

Prima di avviare il servizio, verrà disposta visita medica e attivato un breve percorso formativo al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

Nella formazione è previsto un corso base in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere l'immagine e/o le finalità del servizio e dell'Amministrazione comunale, verranno attivati opportuni procedimenti di richiamo o espulsione dal servizio stesso.

L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario deve dare tempestiva informazione all'Ufficio comunale competente.

Art.7 ASSICURAZIONE E MEZZI

I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Il Comune fornirà al volontario, a propria cura e spese, tutti i mezzi, le attrezzature e gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio, nonché i dispositivi di sicurezza. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione dal servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

Art.8 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

Il volontario, nell'espletamento delle proprie attività, è tenuto al rigoroso rispetto del GDPR 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi dell'art. 29 del GDPR, il volontario agisce quale "soggetto autorizzato al trattamento" e deve attenersi esclusivamente alle istruzioni impartite dal Comune (titolare del trattamento), mantenendo la massima riservatezza su ogni informazione di cui venga a

conoscenza.

I volontari che hanno accesso al sistema informativo o a banche dati dell'Ente sono custodi delle credenziali d'accesso a loro affidate, che sono personali e intrasferibili; è fatto obbligo di assicurarne la segretezza e di adottare ogni misura idonea a impedirne l'uso da parte di terzi.

Il trattamento dei dati deve avvenire secondo i principi di minimizzazione e finalità:

- la raccolta dei dati deve essere limitata alle sole informazioni strettamente necessarie alla gestione del servizio affidato;
- i recapiti degli utenti devono essere utilizzati esclusivamente per comunicazioni connesse all'attività di volontariato e non possono essere utilizzati per fini personali o scopi diversi da quelli istituzionali.

E' fatto divieto assoluto di diffondere, divulgare o comunicare a terzi qualsiasi dato o informazione personale, sia durante il periodo di attività sia dopo la sua conclusione.

Il trattamento dei dati, sia in formato cartaceo che digitale, deve essere operato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, evitando la visualizzazione accidentale da parte di soggetti non autorizzati e assicurando la corretta archiviazione dei documenti al termine dell'attività giornaliera.

La violazione degli obblighi di custodia e riservatezza, oltre alla revoca immediata dell'incarico, può anche comportare, qualora ne ricorrano i presupposti, la responsabilità del volontario ai sensi degli artt. 167 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003.